

REGOLAMENTO

**SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI**

ART.1

CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

1. Tre mesi prima della scadenza entro cui il Presidente della Provincia deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Presidente della Provincia, affisso all'Albo Pretorio e nelle sedi provinciali, da inserimento nel sito internet della Provincia, nonché da comunicazioni ai gruppi consiliari provinciali, ai presidenti delle commissioni consiliari ed agli organi di informazione.
3. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
 - a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
 - d. gli indirizzi programmatici dell'ente interessato.
4. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato: la nomina o designazione è effettuata trascorsi dieci giorni dall'avviso del Presidente della Provincia secondo le modalità di cui al comma 2

ART.2

REQUISITI GENERALI

1. I rappresentanti della Provincia negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all'attività svolta dall'ente, azienda, ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, nonché agli obiettivi che la Provincia si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
3. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, il Presidente della Provincia:
 - a. deve tener conto che sul totale delle nomine e delle designazioni effettuate sia rispettata la

percentuale del 50% di presenza di ogni genere

- b. informa delle nomine e designazioni la commissione Pari Opportunità della provincia

4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

5. I requisiti per la designazione e nomina descritti nel presente atto di indirizzo, si applicano anche ai consorzi pubblici per la gestione dei servizi in cui la Provincia di Firenze partecipa.

ART.3

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante della Provincia presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

- a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta la Provincia;
- b. chi è titolare di altra nomina o designazione – per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi, ruoli o registri – in aziende, ancorché consortili, istituzioni o società partecipate da parte dell'Amministrazione Provinciale
- c. chi è stato dichiarato fallito;
- d. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della formalizzazione della nomina;
- e. chi abbia liti pendenti con la Provincia di Firenze ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- f. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/00;
- g. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- h. i dipendenti, consulenti o incaricati della Provincia di Firenze che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
- i. gli ex presidenti e assessori della Provincia possono essere proposti soltanto dopo che sia passato un periodo pari alla durata dell'ultimo mandato o, per gli assessori, dell'ultimo incarico;
- j. chi è stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART 4

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ

- 1.La disponibilità di ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Presidente della Provincia mediante formale comunicazione in carta libera, corredata da un curriculum comprendente la dichiarazione, in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati dall'art. 2
- 2.Il Presidente della Provincia comunica ai Capigruppo ed alla Commissione Consiliare di Controllo i nominativi ed i curriculum delle persone che intende nominare o designare almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina.

ART.5

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

- 1.Il Presidente della Provincia, valutati i curricoli dei candidati, provvede alla nomine o alle designazioni, in base a requisiti di affidabilità e competenza professionale, in relazione all'incarico da assumere, motivando nell'atto i criteri della scelta.
- 2.Delle nomine e delle designazioni effettuate il Presidente della Provincia dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale e agli organi di informazione. Il Presidente del Consiglio Provinciale informa il Consiglio nella prima seduta utile e trasmette gli atti alla commissione di controllo ai fini della verifica dell'applicazione del presente provvedimento e degli atti di indirizzo del Consiglio.

ART 6

INDIRIZZI PROGRAMMATICI E RAPPORTO PERIODICO

- 1.Entro novanta giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo il Presidente della Provincia presenta al Consiglio Provinciale un primo rapporto organico sulle attività dei soggetti partecipati e, in via ricognitiva, gli indirizzi programmatici a suo tempo impartiti agli stessi.
- 2.Il rapporto dovrà contenere, oltre ai risultati di bilancio relativi all'esercizio finanziario dell'anno precedente e alle previsioni per l'esercizio corrente, una valutazione sull'attività svolta dal soggetto partecipato ed il grado di coerenza con la missione statutaria e con le aspettative dell'Amministrazione provinciale.
- 3.Detto rapporto sarà aggiornato annualmente e trasmesso al Consiglio Provinciale che provvederà al suo esame, per il tramite delle commissioni competenti ed, eventualmente, a proporlo alla discussione consiliare.
- 4.Il Consiglio potrà altresì aggiornare o integrare le direttive programmatiche impartite ai soggetti

partecipati, cui i rappresentanti della provincia nominati in base alla presente norma, dovranno puntualmente attenersi.

5. I rappresentanti della Provincia presso ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, presentano semestralmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed alla Commissione di Controllo, una relazione sullo stato dell'ente e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti.

6. La relazione deve essere sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza dell'Amministrazione. Le relazioni, redatte su modello predefinito (allegato parte integrante al presente atto) ai fini dell'omogeneità di lettura, dovranno essere presentate in coincidenza con la discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e dovranno contenere tutte le informazioni idonee per la redazione del rapporto annuale.

ART 7

OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

1. Il soggetto è tenuto, all'atto della comunicazione di disponibilità alla nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, a rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i consiglieri provinciali all'art. 30 dello Statuto. Le dichiarazioni saranno rese e pubblicate con le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 15 del 2 febbraio 2009, che si applica integralmente a tutti i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni.

2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina;

3. Il mancato rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio, il mancato deposito delle dichiarazioni di cui al comma 1 o la mancata trasmissione della relazione semestrale, sono contestate dal Presidente della Provincia al rappresentante della Provincia che deve provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'inadempienza è considerata ragione per la revoca di cui all'art.8

ART 8

REVOCA

1. Il Presidente della Provincia deve procedere con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni della Provincia per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Provinciale, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.

Della revoca è tempestivamente informato il Presidente del Consiglio Provinciale che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART 9

INFORMAZIONE

- 1.La Provincia di Firenze assicura la tenuta di un apposito Albo pubblico ed accessibile a tutti gli interessati e pubblicato sul proprio sito internet, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Provincia;
- 2.La Commissione Consiliare di Controllo raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale nonché le eventuali indicazioni operative della Giunta per ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate e le relazioni semestrali presentate dai rappresentanti della Provincia di Firenze.

ART 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.Al rinnovo degli organi degli enti, delle aziende, ancorché consortili, delle istituzioni e società partecipate che risultano scaduti alla data di esecutività del presente provvedimento non si applicano i termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 1

rappresentanti del Provincia:

nominativo

firma

Allegato Schema di Conto economico e Stato patrimoniale (su mod. europeo)